Approvato con determinazione n. 1278 del 12/11/2026

Prot. n. 38915 del 13/11/2026
Reg. pubbl. 1991/2026

**COMUNE DI VIGONZA**
**SOCIO CULTURALE – UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

# BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AMBITO TERRITORIALE: COMUNE DI VIGONZA -ANNO 2026-

apertura Bando ore 9.00 del 16/11/2026 – chiusura Bando ore 23.59 del 16/12/2026

Il Comune di Vigonza indice il presente bando di concorso per l'anno 2026 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di Vigonza nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della vigente legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità. Coloro i quali hanno già presentato istanza negli anni precedenti sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

**1. Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017)**.

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:
a) Cittadini italiani;
b) Cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
c) Titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
d) Titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
e) Stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Residenza anagrafica nel Veneto alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso;
b) Non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
c) Non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

d) Non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
e) Situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad 22.990,00 (Decreto del Direttore U. O. Edilizia Regione Veneto n. 11917 del 16 marzo 2026);
f) Non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato, nonché non averne abusivamente mutato la destinazione d'uso;
f_bis) Non aver adibito l'alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato;
f_ter) Non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo;
f_quater) Non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
f_quinquies) Non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui al presente articolo, nonché alle condizioni di cui all'articolo 28 della L.R. 39/2017;
f_sexies) Non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 39/2017;
f_septies) Non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere c), g), h), i) e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

- **Nucleo familiare** (art. 26 L.R. n. 39/17)

1) Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi.
2) Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
3) Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente e, qualora si tratti dei soggetti di cui al comma 2, se la stabile convivenza, dimostrata nelle forme di legge abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando.

- **ISEE-ERP** (art 27 L.R. n. 39/2017)

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della L.R. 39/2017 e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7 del regolamento regionale n. 4/2018, approvato con DGR n. 1119 del 31.07.2018 e dalle successive specifiche di cui alla DGR n. 272 del 08.03.2019. L'indicatore ISEE-ERP sarà calcolato automaticamente con l'inserimento della domanda nella Piattaforma Regionale di ERP (verrà inserito il protocollo dell'ISEE presentato).
L'ISEE presentato dovrà essere ordinario o corrente privo di omissioni e difformità e in corso di validità. Qualora la composizione del nucleo presente nell'ISEE in corso di validità non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre per il presente Bando, in sede di domanda verrà calcolato automaticamente dalla Piattaforma Regionale di ERP un ISEE ESTRATTO corrispondente al nucleo partecipante

**2. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi** (art. 28 L.R. n. 39/2017).
La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 nonché dei punteggi definiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 22/10/2026 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare.

**Condizioni soggettive** (art. 8 comma 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/2018, modificato a seguito di Sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 95 del 21/01/2026) (art. 8 comma 2 del Regolamento Regionale n.4

del 10/08/2018, modificata a seguito di Sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.95 del 21/01/2026):

a. Situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:
- Indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 punti 5
- Indicatore ISEE-ERP da 2.000,01 a 10.000,00 punti da 5 a 1

b. Presenza di persone anziane di età:
- Compresa fra anni 65 e anni 75 punti da 1 a 3
- Oltre i 75 anni punti 3

c. Presenza di persone con disabilità:
- Presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) punti 3
-Presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*) punti 5

(*) *Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.*

d. Genitore solo con figli a carico:
-Per figli minorenni: - da 1 a 3 punti da 2 a 5 - oltre i tre figli punti 5
-Per figli maggiorenni: - da 1 a 3 punti da 1 a 3 - oltre i tre figli punti 3

e. Nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:
- Senza figli punti 3
-Con figli minori di età inferiore a quattro anni punti 7
-Con figli minori di età superiore a quattro anni punti 5

f. Residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto solamente se associata ad almeno un'altra e diversa condizione di bisogno di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del Regolamento regionale n. 4/2018, così come modificato dal R.R. 1/2026 (BUR n. 54 del 30/04/2026, in vigore dal 1/5/2026) come segue:
1. da dieci a trenta anni punti da 0,3 a 0,9
2. oltre i trenta anni punti 1

g. Emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza punti 2

h. Anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni punti da 1 a 5

**Condizioni oggettive** (art. 8 comma 3 del Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/2018)
a) Condizioni abitative improprie dovute a:
1. Dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora punti 10

2. coabitazione con altro o più nuclei familiari punti 1

3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio punti 2

4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a
vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) punti da 2 a 4

5. alloggio antigienico punti 2

b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate punti 12

c) mancanza di alloggio da almeno un anno punti 14

Le condizioni succitate di cui ai punti 3, 4, 5, sono attestate da certificato dell'autorità competente non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del Bando.

## COMUNE DI VIGONZA

### SOCIO CULTURALE – UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**Condizioni integrative** (art. 8 comma 4 del Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/2018 approvate con delibera G.C. n. 163 del 22/10/2026) Punteggio comunale integrativo in rapporto a particolari situazioni presenti sul territorio, stabilito con Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 22/10/2026 (punteggio totale massimo di 8 punti) ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. 39/2017 e dell'art. 8 comma 4 del Regolamento Regionale n. 4/2018:

a) Nuclei famigliari con presenza di minori e/o soggetti adulti in situazione di fragilità sociale e assunti in carico dal servizio sociale professionale del Comune di Vigonza, sia per contributo economico che per l'erogazione di servizi, con il quale è stato o viene condiviso un progetto di attivazione o inclusione sociale rispetto al quale la soluzione del problema abitativo risulti elemento essenziale per garantire azioni di tutela e recupero sociale. La proposta dovrà essere motivata dal servizio sociale professionale; punti 2

b) Nuclei famigliari composti da almeno una persona con disabilità (invalidità civile non inferiore al 67%) in carico al servizio sociale professionale del Comune di Vigonza sia per contributo economico che per l'erogazione di servizi con il quale è stato o viene condiviso un progetto di attivazione o inclusione sociale rispetto al quale la soluzione del problema abitativo risulti elemento essenziale per garantire azioni di tutela e recupero sociale. La proposta dovrà essere motivata dal servizio sociale professionale; punti 2

c) Donne con figli a carico in condizioni di fragilità a causa di situazioni di violenza psicologica, economica e fisica, in carico al servizio sociale professionale del Comune di Vigonza, che abbiano intrapreso un percorso psicologico di presa in carico presso un centro o comunità antiviolenza anche a seguito di un provvedimento giudiziale; punti 2

d) Nucleo famigliare con canone di locazione per affitto regolarmente registrato per alloggio ubicato nel Comune di Vigonza, che incida sul reddito netto complessivo dello stesso nucleo ai fini ISEE-ERP:

- Dal 30% al 50% punti 0,5
- Oltre il 50% punti 1

e) Residenza anagrafica nel comune di Vigonza solamente se associata ad almeno un'altra e diversa condizione di bisogno di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del Regolamento regionale n. 4/2018, così come modificato dal R.R. 1/2026 (BUR n. 54 del 30/04/2026, in vigore dal 1/5/2026) come segue:

- Oltre 2 anni e fino a 6 anni punti 0,30
- Da 6 anni e 1 giorno sino a 10 anni punti 0,70
- Da 10 anni e 1 giorno sino a 20 anni punti 0,80
- Da 20 anni e 1 giorno sino a 30 anni punti 0,90
- oltre 30 anni punti 1

**Riserve**.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 27/06/2019 il Comune di Vigonza ha individuato le percentuali annue di alloggi da assegnare alle riserve di cui all'art. 30 della legge regionale 3 Novembre 2017 n. 39, utilizzando i valori massimi attribuiti dalla norma come segue:

A) Fattispecie percentuale annua

- Persone che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando. 8 %
- Coppie che abbiano contratto il matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; nell'ambito di detta riserva è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni e in ragione del loro numero. 8%
- Famiglie costituite da un unico genitore con uno o più figli a carico. 8%
- Riserva del 10% degli alloggi da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa (art. 44 L.R. 39/2017);

B) riserva del 10% degli alloggi da assegnare annualmente, per le forze dell'ordine in servizio nel Veneto (art. 29 L.R. 39/2017).

I nuclei familiari che sono in possesso delle condizioni oggetto delle riserve presentano la domanda ordinaria mediante la procedura prevista nel presente Bando.

**3. Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.**

La domanda potrà essere **presentata esclusivamente mediante utilizzo della procedura informatica** di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 accedendo al portale della Regione Veneto attraverso il seguente link: **https://erp.regione.veneto.it/** .

Per accedere a tale procedura si dovrà essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), necessario per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione o CIE.

In alternativa, **per i soli residenti a Vigonza** impossibilitati ad utilizzare il sistema online tramite SPID, la compilazione della domanda informatica potrà essere effettuata, con l'assistenza del personale presso lo sportello ERP in via Arrigoni n. 1, **solo previo appuntamento da fissare telefonando al n. 049/7991007** dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" oltre che al Decreto direttoriale n. 407 del 13 dicembre 2023, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il richiedente al momento della compilazione della domanda presso l'Ufficio Comunale deve essere munito di:
- Marca da bollo da euro 16,00;
- Documento di identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se provenienti da Paesi Terzi);
- Nel caso in cui il permesso di soggiorno sia biennale è obbligatorio presentare un contratto di lavoro e/o un documento che attesti un lavoro subordinato o autonomo;
- ISEE in corso di validità.

Qualora la domanda riguardi specifiche condizioni soggettive e oggettive, il richiedente deve essere munito della seguente documentazione, propria e/o dei componenti del nucleo familiare, da esibire al momento della domanda:

CONDIZIONI SOGGETTIVE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- Certificato di invalidità civile (*);
- Certificazione di stato di handicap (L.104/92) (*);
- Documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- Documentazione attestante la condizione di emigrato;

CONDIZIONI OGGETTIVE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- Certificazione rilasciata dal Servizio Sociale del Comune che ha assegnato la dimora al nucleo familiare, con esplicazione del progetto abitativo e l'indicazione dell'onere economico sostenuto dall'assistenza pubblica (SOLO per i nuclei familiari NON residenti a Vigonza) (*)
- Documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio(*)
- Provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio emesso da un'Autorità pubblica; Ordinanza di rilascio dell'alloggio;
- Provvedimenti di rilascio emessi da altri Enti e/o autorità pubbliche.

Tutti i provvedimenti non devono essere intimati per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate (*)

**I DOCUMENTI CONTRASSEGNATI CON ASTERISCO (*) NON POSSONO ESSERE RESI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI DEL DPR 445/2000, tutti gli altri documenti potranno essere redatti sotto forma di autocertificazione.**

**Termine per la presentazione delle domande.**

Le domande dovranno essere presentate con le modalità e nelle forme sopra indicate a partire **dalle ore 9.00 del 16 novembre 2026 fino alle ore 23.59 del 16 dicembre 2026**, data di chiusura del bando. La presentazione oltre la predetta data sarà causa di esclusione.

4. **Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.**

Il Comune di Vigonza procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centottanta giorni dalla scadenza del bando (termine previsto dall'art. 9 commi 1 e 2 del Regolamento regionale n. 4/2018 approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018). Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, sono collocati prioritariamente i nuclei familiari con valore ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di presentazione della domanda. In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3.11.2017, n. 39.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni e le indicazioni dei modi e dei termini per ricorrere alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017, n. 39. Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni consecutivi nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando. Entro la data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi presso l'ATER nella quale è istituita. La Commissione Alloggi decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune entro dieci giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

5. **Modalità di assegnazione degli alloggi** (art. 10 del Regolamento regionale n. 4/2018 approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018).

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della L.R. 3 novembre 6 2017 n.39. L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'art. 24, comma 6, della L.R. 39/2017 sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche degli alloggi, nel rispetto dei seguenti parametri:

| Numero componenti | superficie utile minima | Superficie utile massima | numero camere max |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 45 | 1 |
| 2 | 45,01 | 65 | 2 |
| 3 | 65,01 | 75 | 2 |
| 4 | 75,01 | 80 | 3 |
| 5 | 80,01 | 95 | 3 |
| 6 o più | Oltre 95 | | 4 o più |

Nell'assegnazione effettuata secondo i parametri di cui sopra dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:

a) alloggio con una camera da letto: 1 persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi) alloggio con due camere da letto: due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppia convivente, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq 65 utili.

b) alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto della condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie. Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri nei casi di presenza di handicappati gravi o di particolari condizioni degli assegnatari purché la deroga consenta, a giudizio dell'ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

**Modalità di assegnazione degli alloggi riservati** (art. 11 del Regolamento regionale n. 4/2018 approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018) Le gestione delle assegnazioni per le riserve previste dal bando sono specificate nei commi 6 e 7 dell'art.24 della L.R. 39/17 così come disciplinato dall'art.11 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018. Il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità

superiore, a partire dal decimale 0,5; non è prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve. Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal bando, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero di vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

6. **Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.**

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31 luglio 2018 e ss.mm.ii.

7. **Pubblicità del Bando**

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

8. **Informativa, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in merito al trattamento dei dati personali.**

L'informativa completa relativa alla partecipazione del presente Bando ERP 2026 è visibile e scaricabile dal sito www.comune.vigonza.pd.it. Il richiedente prende visione dell'informativa presso gli uffici del Comune all'atto della domanda e sottoscrive l'accettazione nella procedura di acquisizione dell'istanza.

**Riferimenti del Comune di Vigonza**

- Ufficio Servizi Sociali – Via Arrigoni 1 c/o Castello dei Da Peraga - Peraga di Vigonza
- Indirizzo e-mail: ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it
- Indirizzo PEC: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net Vigonza
- Responsabile del procedimento: Dott. Lucio Piva – Capo Settore Socio Culturale

**Per fissare gli appuntamenti, solo per i residenti a Vigonza**, telefonare esclusivamente al n. 049/7991007 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00, venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (Coop. Città So.La.Re.).

lì, 13/11/2026

Il Capo Settore Socio Culturale Dott.
Lucio Piva
Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)